

## **Allegato "A"**

### **Premessa**

La Regione rende disponibili alle Aziende ed agli Enti del Servizio Sanitario Regionale i dati contenuti nel sistema informativo tributario, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

La finalità è quella di mettere a disposizione delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale una base dati utile ad effettuare verifiche sul corretto pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa delle prestazioni sanitarie e procedere di conseguenza al recupero delle somme indebitamente non corrisposte. A tale scopo le Aziende Sanitarie dispongono dei dati forniti dal MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) che riguardano la composizione dei nuclei familiari fiscali e dei loro relativi redditi. Ad integrazione della fornitura del MEF, la Regione Toscana mette a disposizione i dati dei redditi dei cittadini toscani di cui è in possesso.

La Regione Toscana dispone di un archivio tributario nel quale confluiscono i dati delle singole dichiarazioni fiscali (forniti dall'Agenzia delle Entrate sulla base di apposita convenzione) presentate dai contribuenti con sede legale ovvero domicilio fiscale e/o attività produttiva in Toscana, con particolare riferimento ai tributi IRAP, IVA e addizionale IRPEF.

Le informazioni suddette sono organizzate in una prima fase distintamente rispetto ai diversi modelli di dichiarazione (Modello 750 - Unico Società di Persone, Modello 760 - Unico Società di Capitali, Modello 760 bis - Unico Enti non Commerciali ed Enti Pubblici, Modello Unico Persone Fisiche, Modello 730, Modello 770).

Attraverso ulteriori processi di selezione ed elaborazione, dalle dichiarazioni relative ai modelli Unico Persone Fisiche, 730, 770 viene prodotto uno specifico "Data mart" dedicato all'analisi dei nuclei familiari fiscali e dei relativi componenti: alle Aziende Sanitarie si renderà consultabile questo secondo livello dati.

Il data mart viene aggiornato con cadenza annuale, in occasione della fornitura dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate (ciascuna fornitura annuale è suddivisa in una parte ordinaria, che avviene circa a metà anno, ed una parte integrativa, che avviene nell'ultimo trimestre dell'anno).

Tutto ciò premesso, poiché la Regione, quale ente titolare delle imposte, è proprietaria dei dati e delle informazioni ad esse relativi nonché titolare dei dati personali dei soggetti di imposta, e gli enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale necessitano della consultazione dei dati contenuti nel Sistema Informativo Tributario Regionale per svolgere la loro attività istituzionale di controllo sul pagamento dei ticket, con riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), D.Lgs. 82/2005 "*Codice dell'amministrazione digitale*", L.R. 18 febbraio 2005, n. 31 "*Norme generali in materia di tributi regionali*", L.R. 27 dicembre 2012, n. 81 "*Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla L.R. 51/2009, alla 40/2005 e alla 8/2006*" e L.R. 23 maggio 2014, n. 26 "*Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla L.R. 40/2005, alla L.R. 51/2009, alla L.R. 85/2009 ed alla L.R. 81/2012*", Regione Toscana

autorizza ad accedere in sola consultazione gli enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale al proprio Sistema Informativo Tributario.

Le sole interrogazioni che le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale potranno eseguire sul data mart regionale avranno come oggetto:

1. i componenti del nucleo familiare fiscale;
2. il reddito complessivo lordo del nucleo familiare fiscale o dei singoli componenti il nucleo familiare fiscale;
3. la diretta indicazione della fascia di reddito di appartenenza sulla base del reddito familiare fiscale (ERA, ERB, ERC, ERD) al fine della compartecipazione alla spesa per i ticket aggiuntivi regionali;
4. la diretta indicazione della fascia di appartenenza più favorevole per l'utente;
5. domicilio fiscale, residenza ed eventuale diverso domicilio di tutti i componenti del nucleo familiare fiscale.

#### **Modalità di attuazione:**

L'accesso al Servizio è disponibile attraverso una connessione ad accesso riservato realizzata con collegamento di tipo web autenticato.

La Regione garantisce la continuità del servizio H24, salvo malfunzionamenti o interruzioni dovute a manutenzione del sistema.

I servizi descritti al punto precedente sono resi disponibili dal data center del TIX di Regione Toscana mediante l'infrastruttura tecnologica prevista dal relativo contratto.

Regione Toscana in qualità di titolare del trattamento dei dati, individua in \_\_\_\_\_ il Responsabile per le operazioni di collegamento e di concessione delle credenziali d'accesso.

Il soggetto fruitore designa il Responsabile degli adempimenti connessi all'attuazione della presente attività e comunica le generalità del responsabile e dei dipendenti incaricati da abilitare al Servizio.

Le credenziali per accedere al servizio saranno comunicate dopo la verifica dei dati.

Il soggetto fruitore si impegna a comunicare tempestivamente al Responsabile di Regione Toscana ogni variazione relativa agli incaricati.

I servizi erogati, le regole organizzative e lo schema di convenzione per accedere al servizio sono definite nell'allegato B.

#### **Utilizzo dei dati:**

Ciascun soggetto fruitore assicura il regolare e corretto utilizzo dei dati nel rispetto della normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla normativa.

Ciascun soggetto fruitore assume i seguenti obblighi in merito al trattamento dei dati della Regione:

- a. utilizza le informazioni acquisite dal titolare esclusivamente per le finalità istituzionali previste in Premessa, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza

ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali;

- b.** procede al trattamento dei dati personali osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
- c.** garantisce che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi dell'art. 30 del Codice in materia di protezione dei dati personali, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;
- d.** s'impegna a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
- e.** garantisce che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a dipendenti designati dal fruitore quali incaricati del trattamento dei dati;
- f.** ha consapevolezza del Codice in materia di protezione dei dati personali e della possibilità di controlli ivi previsti per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza. Per l'espletamento di tali controlli, che potranno essere effettuati anche presso le sedi dei soggetti fruitori dove viene utilizzato il servizio, i soggetti fruitori s'impegnano a fornire ogni necessaria collaborazione;
- g.** si impegna, una volta raggiunte le finalità dichiarate, a eliminare i dati ricevuti dal Titolare;
- h.** si impegna a formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati ed a controllarne il corretto utilizzo;
- i.** garantisce l'adozione al proprio interno di tutte le regole di sicurezza relative alla gestione delle credenziali di accesso al servizio;
- j.** si impegna ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione on line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili.

La Regione si riserva di effettuare controlli periodici sugli accessi effettuati, attraverso strumenti di tracciatura, per monitorare gli utilizzi impropri e per prevenire accessi multipli realizzati utilizzando una medesima chiave di accesso presso più postazioni di lavoro.

La Regione non assume alcuna responsabilità derivante da un utilizzo illegittimo e non pertinente dei dati estratti.

## **Allegato B**

### **Servizi erogati, regole organizzative per l'accesso ai dati**

#### **Servizi erogati:**

Al fine di consentire l'accesso ai data mart del sistema informativo tributario da parte degli enti e delle aziende sanitarie regionali, la Regione mette a disposizione un servizio che permette la consultazione dei dati personali relativi a:

- i componenti del nucleo familiare fiscale;
- il reddito complessivo lordo del nucleo familiare fiscale e dei componenti il nucleo familiare fiscale;
- la diretta indicazione della fascia di reddito di appartenenza sulla base del reddito familiare fiscale (ERA, ERB, ERC, ERD) al fine della compartecipazione alla spesa per i ticket aggiuntivi regionali;
- la diretta indicazione della fascia di appartenenza più favorevole per l'utente;
- domicilio fiscale, residenza e eventuale diverso domicilio di tutti i componenti del nucleo familiare fiscale.

I dati forniti sono aggiornati alla data di pubblicazione indicata nella pagina di accesso.

Non è in alcun modo consentito l'accesso ai dati sensibili.

La Regione garantisce la continuità del servizio H24, salvo malfunzionamenti o interruzioni dovuti a manutenzione del sistema.

Eventuali cambiamenti delle modalità di erogazione del servizio o eventuali interrogazioni programmate verranno comunicati agli enti e alle aziende del Servizio sanitario regionale.

Per qualunque informazione, richiesta di chiarimento o segnalazione di malfunzionamento sarà possibile contattare il responsabile della Regione Toscana per le operazioni di collegamento e di concessione delle credenziali di accesso.

#### **Regole organizzative per l'accesso ai dati:**

L'utilizzo dei servizi è regolamentato come segue:

- l'accesso ai dati è riservato ai soggetti appositamente individuati dall'ente o dall'azienda e riguarda i soli dati corrispondenti al profilo di accesso autorizzato;
- l'autenticazione dell'utente avviene attraverso l'utilizzo di credenziali di autenticazione assegnate dalla Regione;
- il responsabile unico dell'ente o dell'azienda comunica per scritto le generalità dei dipendenti incaricati del trattamento che dovranno essere abilitati all'accesso del servizio, per il conferimento di specifiche credenziali di autenticazione. L'ente o l'azienda si riservano la facoltà di variare i nominativi autorizzati all'accesso alla banca dati, previa comunicazione scritta alla Regione;
- la Regione si riserva di disabilitare gli accessi qualora vengano rilevate anomalie nell'utilizzo del sistema o nell'impossibilità di contattare i soggetti incaricati;
- le credenziali non utilizzate per oltre sei mesi, ai sensi del comma 7 e 8 dell'allegato B del D.Lgs. 196/2003, saranno disattivate;
- il sistema prevede il tracciamento degli accessi e di tutte le operazioni svolte dagli utenti, al fine di monitorare periodicamente le attività svolte. La riservatezza delle informazioni tracciate è soggetta a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.



## Allegato C

### CONVENZIONE PER L'ACCESSO AL

### SISTEMA TRIBUTARIO REGIONALE TOSCANO

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_, in

Firenze

**tra**

la REGIONE TOSCANA – (di seguito denominata “Regione” o,

congiuntamente a AZIENDA UNITA' SANITARIA

\_\_\_\_\_ “le Parti”) con sede in PIAZZA DEL DUOMO 10,

50122 FIRENZE (FI), Codice Fiscale 01386030488 – rappresentata da

\_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, domiciliato

presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di dirigente

\_\_\_\_\_ autorizzato ai sensi del

Decreto \_\_\_\_\_

e

l'AZIENDA UNITA' SANITARIA \_\_\_\_\_ (di seguito denominata

“Ente” o, congiuntamente alla Regione, “le Parti”) con sede in Via

\_\_\_\_\_, codice fiscale

\_\_\_\_\_ legalmente rappresentata

da \_\_\_\_\_

### **PREMESSO CHE**

a) L'art. 6 comma 1 della L.R. 27.12.2012 n. 81, come modificato dalla

L.R. 26 del 23.05.2014, consente alla Regione Toscana di rendere

disponibile alle aziende e agli enti del Servizio Sanitario Regionale i dati

contenuti nel Sistema informativo tributario regionale di cui all'art. 22

dell L.R. 31/2005, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 per



## Allegato C

le finalità di controllo sul corretto pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini e di recupero delle somme indebitamente non corrisposte;

b) l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, prescrive l'adozione di stringenti misure, sia tecnologiche che organizzative, per innalzare i livelli di sicurezza degli accessi alle informazioni contenute nel SISTEMA TRIBUTARIO REGIONALE TOSCANO (S.T.R.T.) da parte degli enti esterni;

c) tale prescrizione, di cui al precedente punto b), rende necessario stipulare una convenzione;

d) le Parti intendono, con l'occasione, attivare un più complessivo rapporto di scambio delle informazioni contenute nei rispettivi archivi dotandosi di una struttura convenzionale in grado di adeguarsi dinamicamente ad ulteriori fabbisogni informativi, ove consentito dalla norma, ed alle evoluzioni tecnologiche e normative in materia di cooperazione informatica;

e) le Parti hanno valutato la legittimità dello scambio di informazioni oggetto della presente convenzione sulla base della normativa vigente ed intendono sottoporre a verifica di legittimità ciascuna eventuale ulteriore richiesta di fabbisogno informativo dovesse rendersi necessaria nell'ambito del periodo di validità del presente atto.

### CONVENUTO CHE

Nell'ambito del testo alla presente convenzione si intendono per:

1. "Codice": il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;



## Allegato C

2. “CAD”: Il Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, a seguito della delega al Governo contenuta all'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Legge di semplificazione 2001), e successive modificazioni;
3. “Convenzione”: il presente atto convenzionale;
4. “Responsabile della Convenzione”: rappresentante giuridicamente preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale;
5. “Supervisore”: soggetto, nominato in sede di stipula della Convenzione, giuridicamente preposto all'individuazione degli utilizzatori, delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati ad essi assegnati in relazione alle funzioni effettivamente svolte ed alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in Convenzione;
6. “Responsabile dello scambio dati”: responsabile giuridicamente preposto alla gestione dell'invio e/o della ricezione dei dati tra le Parti, attraverso servizi di “fornitura massiva”. Il Responsabile dello scambio dati può delegare ad altra persona, per ragioni operative, il trattamento dei dati rimanendo comunque responsabile delle operazioni delegate;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

### ARTICOLO 1

#### Oggetto, Finalità, Durata ed Oneri

1. La Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti, al fine di regolare le modalità di accesso ai rispettivi dati, in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed in conformità ai principi stabiliti dal



## Allegato C

Codice e dagli standard di sicurezza informatica.

2. Nello specifico l'Ente è autorizzato ad accedere ai dati della Regione contenuti nel Sistema Tributario Regionale per lo svolgimento delle attività di verifica e recupero degli importi non riscossi relativi alla quota di compartecipazione alla spesa sanitaria prevista a carico dei cittadini di cui all'art. 6 della L.R. 81/2012.

3. La Convenzione dura 5 anni a decorrere dalla data della stipula. Può essere rinnovata, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse.

4. Le Parti concordano che i servizi di fornitura e/o accesso ai dati che verranno attivati a seguito della stipula della Convenzione saranno regolati dalle modalità di gestione previste ai successivi articoli.

### ARTICOLO 2

#### **Figure di riferimento per l'attuazione della Convenzione**

1. Si riportano di seguito le figure di riferimento nominate da ciascuna delle Parti per l'attuazione e la gestione della Convenzione. Eventuali modifiche ai riferimenti indicati nei successivi commi potranno essere effettuati con scambio di comunicazioni tra le Parti.

2. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto in Convenzione ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile della Convenzione quale rappresentante giuridicamente preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale. I nominativi ed i recapiti dei Responsabili della Convenzione sono i seguenti: \_\_\_\_\_

3. Rientra nei compiti dei Responsabili della Convenzione, ciascuno per



## Allegato C

quanto di competenza:

- il mantenimento e la gestione della Convenzione in relazione a qualsiasi modificazione dovesse generarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati;
- l'integrazione di ulteriori autorizzazioni di accesso ai dati, secondo le modalità regolate dalla Convenzione, previa verifica di legittimità sulla base della normativa vigente;
- il consolidamento della versione aggiornata della Convenzione a seguito di nuovi servizi, adeguamenti tecnici e/o di modifiche alla struttura della Convenzione stessa di cui al successivo articolo 7.

4. In relazione ai servizi che ne prevedono l'identificazione, in particolare per i servizi di consultazione on line e cooperazione applicativa, ciascuna delle Parti nomina un proprio Supervisore quale soggetto giuridicamente preposto all'individuazione degli utilizzatori, delle abilitazioni di accesso ai dati ad essi assegnate in relazione alle funzioni effettivamente svolte ed alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in Convenzione. I nominativi ed i recapiti dei Supervisor sono i seguenti:

\_\_\_\_\_

5. Rientra nei compiti dei Supervisor garantire per quanto di competenza:

- l'adozione delle procedure necessarie alla verifica sistematica ed alla revisione periodica delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati.
- la designazione dei soggetti abilitati all'accesso ai dati quali incaricati del trattamento dei dati ed il compito di dare informativa agli stessi delle operazioni di tracciamento/controllo degli accessi



## Allegato C

poste in essere dalla Parte fornitrice dei dati;

- la comunicazione di eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze

riscontrate in ordine ai dati acceduti;

- la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal Codice;

- l'adozione delle procedure necessarie a garantire la conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui i dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando gli stessi non siano più necessari.

6. In relazione ai servizi che ne prevedono l'identificazione, ed in particolare per i servizi di fornitura massiva, ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile dello scambio dati quale soggetto giuridicamente preposto alla gestione dell'invio e/o della ricezione dei dati tra le Parti, attraverso servizi di "fornitura massiva". Il Responsabile dello scambio dati può delegare ad altra persona, per ragioni operative, il trattamento dei dati rimanendo comunque responsabile delle operazioni delegate. I nominativi ed i recapiti dei Responsabili dello scambio dati sono: \_\_\_\_\_

7. Rientra nei compiti dei Responsabili dello scambio dati garantire per quanto di competenza:

- la comunicazione di eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati acceduti;

- la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal Codice;

- l'adozione delle procedure necessarie a garantire la conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo



## Allegato C

svolgimento delle attività per cui i dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando gli stessi non siano più necessari.

### ARTICOLO 3

#### Funzionamento della Convenzione

1. Le Parti, per il tramite dei Responsabili della Convenzione, mantengono aggiornate le informazioni relative ai vari nominativi e relativi ad eventuali adeguamenti ai limiti e vincoli di accesso ai servizi attraverso scambio di lettere.

2. In caso di evoluzione funzionale o tecnologica dei servizi erogati:

- sarà cura della Regione, per il tramite del proprio Responsabile della Convenzione, mantenere aggiornati i vari adeguamenti specifici (normativa di riferimento, forniture non standard di servizi), dandone preventiva comunicazione all'Ente 60 giorni prima della data di definitiva adozione della nuova versione e fornendo il necessario supporto per le eventuali attività di adeguamento;
- sarà cura dell'Ente, per il tramite del proprio Responsabile della Convenzione, mantenere aggiornati i vari adeguamenti specifici (descrizione e modalità di attivazione e fruizione dei servizi, specifiche di forniture non standard di servizi), dandone preventiva comunicazione alla Regione 60 giorni prima della data di definitiva adozione della nuova versione e fornendo il necessario supporto per le eventuali attività di adeguamento.

### ARTICOLO 4

#### Informazioni e Servizi di accesso ai dati resi disponibili

1. Tenuto conto della normativa vigente la Regione fornisce all'Ente, i



## Allegato C

propri servizi di accesso standard ai dati del S.T.R.T. limitatamente alle modalità di accesso /fruizione ed ai servizi di seguito indicati:

a) per la consultazione on line:

- le modalità di accesso/fruizione sono \_\_\_\_\_

- con riferimento all'elenco dei servizi di consultazione online \_\_\_\_\_ viene autorizzato l'accesso ai servizi di \_\_\_\_\_ per un numero massimo di utilizzatori \_\_\_\_\_;

b) per la cooperazione applicativa:

- le modalità di accesso/fruizione sono \_\_\_\_\_

- con riferimento all'elenco dei servizi di consultazione online \_\_\_\_\_ viene autorizzato l'accesso ai servizi di \_\_\_\_\_ per un numero massimo di utilizzatori \_\_\_\_\_;

c) per le forniture massive:

- le modalità di accesso/fruizione sono \_\_\_\_\_

- con riferimento all'elenco dei servizi di consultazione online \_\_\_\_\_ viene autorizzato l'accesso ai servizi di \_\_\_\_\_ per un numero massimo di utilizzatori \_\_\_\_\_;

2.Eventuali richieste, da parte dell'Ente, di superamento del numero massimo di utilizzatori, sopra indicati devono essere di volta in volta concordate con



## Allegato C

la Regione per il tramite del Responsabile della Convenzione.

### ARTICOLO 5

#### **Modalità di attivazione convenzionale di eventuali modifiche dei servizi di fornitura e/o accesso ai dati**

1.A seguito della stipula della presente Convenzione vengono rese disponibili le prestazioni di consultazione on line, ivi compresi i trasferimenti di file collegati a tali servizi, di cui all'articolo 4 comma 1 lettera c).

2.Le richieste di attivazione dei servizi di cooperazione applicativa di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b), ed i servizi di fornitura massiva di cui all'articolo 4 comma 1 lettera c), vengono attivati su richiesta a seguito di scambio di comunicazione tra i Responsabili della Convenzione.

3.In caso di successive integrazioni ai servizi di cui al precedente articolo 4, le stesse potranno essere concordate, per accordo tra le Parti, utilizzando il procedimento di seguito descritto per il tramite dei rispettivi Responsabili della Convenzione:

a. la Parte richiedente inoltra alla Parte fornitrice apposita richiesta in cui vengono indicati il riferimento normativo che legittima la richiesta di servizi di accesso o fornitura dei dati e/o le modalità di erogazione degli stessi in relazione alle proprie esigenze operative;

b. entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di cui alla precedente lettera a), la Parte fornitrice dei dati comunicherà alla Parte richiedente l'esito dell'istruttoria di verifica sulla legittimità dell'attivazione del servizio, il riferimento alle restrizioni ed ai codici dei servizi standard da integrare in Convenzione, nonché i tracciati,



## Allegato C

le modalità di colloquio ed i tempi in caso di forniture dati non standard;

c. entro 30 giorni lavorativi dalla risposta di cui al precedente comma

b), la Parte richiedente conferma o recede dalla richiesta del servizio con formale comunicazione alla Parte fornitrice;

d. in caso di accordo tra le Parti la comunicazione di cui alla precedente lettera c) attesta esplicitamente che il servizio verrà erogato in attuazione della Convenzione e che le comunicazioni scambiate tra le Parti ne costituiscono parte integrante.

### ARTICOLO 6

#### Misure di Sicurezza e Responsabilità

1. Ciascuna delle Parti assume la responsabilità in merito alle finalità dichiarate per la verifica di legittimità di accesso ai dati.

2. Laddove, per esigenze organizzative e di sicurezza e/o per adeguamento a modifiche legislative, si renda necessario interrompere il servizio le Parti concorderanno tempestivamente, per il tramite dei Responsabili della Convenzione, modalità alternative di accesso ai dati.

3. Allo scopo di incrementare la sicurezza nelle modalità di scambio dati, è volontà delle Parti adattare progressivamente i contenuti della Convenzione alle regole tecniche di cooperazione informatica previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, nonché alle ulteriori misure che si renderanno necessarie in relazione all'evoluzione tecnica.

4. Ciascuna delle Parti richiede annualmente all'altra parte la verifica del mantenimento dei presupposti e dei requisiti per l'accesso ai servizi.

5. Con specifico riferimento ai servizi di cooperazione applicativa, di cui al



## Allegato C

precedente articolo 4, comma 1 lettera b), l'Ente prende atto che:

- l'accesso ai servizi è consentito esclusivamente dagli applicativi dell'Ente realizzati per le finalità espresse nel presente atto convenzionale;
- i servizi consentiranno l'accesso alle sole puntuali posizioni per le quali si conoscono già gli elementi necessari alla loro univoca individuazione;
- i servizi non possono essere utilizzati da soggetti esterni all'Ente anche nell'ipotesi in cui questi svolgano servizi per conto dell'Ente stesso.

6.L'Ente si impegna a recepire ulteriori misure di sicurezza introdotte dalla Regione, previa comunicazione da parte del proprio Responsabile di Convenzione, qualora esse risultino indispensabili a garantire appropriati livelli di sicurezza nell'accesso e nell'utilizzo dei dati.

### **ARTICOLO 7**

#### **Modifiche alla struttura della Convenzione**

1. Le Parti concordano sulla possibilità di dover intervenire sulla struttura della Convenzione, a seguito:

- delle evoluzioni in corso in materia di convenzioni di cooperazione informatica nell'ambito del CAD;
- della necessità di recepire eventuali ulteriori indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di cooperazione applicativa.

2.Le Parti concordano, allo scopo di garantire continuità agli impegni reciprocamente assunti nell'ambito del presente atto convenzionale, che



## Allegato C

eventuali modifiche alla Convenzione, che attengano alla struttura della stessa in esito a quanto indicato al precedente comma ed all'introduzione di ulteriori impegni nelle modalità di erogazione e fruizione dei servizi, saranno concordati con scambio di comunicazioni tra le Parti per il tramite dei Responsabili della Convenzione.

3. Sarà cura dei Responsabili della Convenzione valutare se le modifiche introdotte richiedano la stipula di una nuova Convenzione.

### **ARTICOLO 8**

#### **Clausole di recesso, rinvii e foro competente**

1. La mancata ottemperanza ai vincoli di accesso ai dati ed il venir meno dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 6 costituiscono causa di recesso dalla Convenzione e di immediata sospensione dei servizi a seguito di formale comunicazione.
2. Le Parti concordano che la Convenzione trova inoltre immediata conclusione laddove vengano meno le finalità, di cui al precedente articolo 1, per le quali il servizio è stato autorizzato.
3. Per quanto non espressamente regolato nella Convenzione, con riguardo alle modalità di svolgimento del Servizio, si applicano le norme del codice civile e del codice di procedura civile.
4. Per le controversie derivanti dall'applicazione della presente Convenzione è competente in via esclusiva il foro di Firenze.

### **Articolo 9**

#### **Spese contrattuali e norme finali**

1. La presente convenzione non è soggetta ad obbligo di registrazione, ai sensi dell'art. 5 della tabella allegata al Testo Unico dell'imposta di



## Allegato C

registro, approvato con D.P.R. 131/1986.

2. In caso di registrazione del presente atto, le relative spese rimangono a totale carico della parte richiedente.

3. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

### ARTICOLO 10

#### Composizione della Convenzione e valore delle premesse

1. La Convenzione si compone di 10 (dieci) articoli ed è redatta in due originali, uno per ciascuna delle Parti.

2. Le Parti convengono che le premesse e i convenuti alla Convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Letta, approvata e sottoscritta in Firenze li \_\_\_\_\_



Dott. \_\_\_\_\_

Azienda Unità Sanitaria Locale di \_\_\_\_\_

Dott. \_\_\_\_\_

—